

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
- seconda sezione civile -**

Nella persona del giudice monocratico dott. Roberto Notaro ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al numero OMISSIS del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2012, promossa

DA

FIDEIUSSORI

CONTRO

*opponenti*

BANCA SPA

CONCLUSIONI

All'udienza del giorno 15.11.2016 le parti hanno concluso come da verbale.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.

La Banca opposta ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. OMISSIS/2012 dell'importo di € 152.693,97 relativo al saldo negativo del conto corrente n. OMISSIS derivante dal mancato rimborso del finanziamento erogato il 6.6.2011 in favore della SOCIETÀ SRL, della quale gli odierni oppositori erano fideiussori.

Questi ultimi hanno **proposto opposizione deducendo la mancata risoluzione del contratto di mutuo, la nullità della clausola di determinazione degli interessi, l'illegittimità della capitalizzazione, la mancanza di prova del credito, la nullità delle fideiussioni e l'estinzione delle garanzie ai sensi degli artt. 1957 c.c., nonché l'esistenza di una garanzia prestata da SOCIETÀ DI GARANZIA DI FIDI che avrebbe imposto alla banca di escutere preventivamente tale garante.**

La Banca convenuta si è costituita eccependo l'infondatezza della domanda, la legittimità della capitalizzazione degli interessi, la validità ed efficacia delle fideiussioni, chiedendo per tali ragioni il rigetto della domanda e la conferma del decreto opposto.

Ciò posto, tra le parti risulta pacifico e non contestato che la SOCIETÀ SRL abbia sottoscritto con la Banca opposta il contratto di conto corrente n. OMISSIS del 30.3.2011 ed il contratto di finanziamento n. OMISSIS del 6.6.2011.

Entrambi i contratti sono depositati agli atti e non sono stati contestati dalle parti (cfr. docc. 2 e 9 della produzione monitoria).

Ugualmente pacifico è che, in esecuzione del contratto di finanziamento, la Banca abbia erogato alla SOCIETÀ SRL l'importo di € 175.000,00 accreditando la somma sul conto corrente n. OMISSIS (circostanza documentata dall'estratto conto del 30.6.2011, doc. 4 produzione monitoria).

Con il **PRIMO MOTIVO** di opposizione si sostiene che il contratto di mutuo non si sarebbe mai risolto non avendo la Banca mai manifestato l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 del contratto.

Va premesso che la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto, dispensando dall'onere di provare la gravità dell'inadempimento. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341 c.c., neanche in relazione all'eventuale previsione della limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto è connessa alla stessa posizione di contraente e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla (Cass. 23065 del 11.11.2016).

Da questo punto di vista, pertanto, la clausola risolutiva contenuta nell'art. 5 del contratto di mutuo risulta valida ed efficace tra le parti.

Non vi è dubbio che la Banca si sia avvalsa legittimamente della clausola suddetta.

Non è contestato, infatti, che la debitrice principale non abbia pagato più le rate a partire da quella di aprile 2012, configurandosi in tal modo il presupposto per la risoluzione di diritto del contratto.

Vi è prova, inoltre, che la creditrice abbia comunicato alla debitrice ed ai fideiussori la propria volontà di avvalersi della clausola in esame.

Nel fascicolo monitorio la Banca ha depositato le comunicazioni del 16.5.2012, inviate alla SOCIETÀ srl e a tutti i fideiussori, nelle quali sollecitava il pagamento entro 15 giorni di tre rate di finanziamento non ancora corrisposte.

Nelle stesse missive la Banca avvisava espressamente che, in mancanza di adempimento, si sarebbe avvalsa della clausola risolutiva.

Con tali lettere la Banca ha chiaramente indicato ai debitori la propria volontà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 co. II cpc, motivo per il quale nessuna altra comunicazione andava effettuata a conferma della volontà già espressa.

**In ogni caso, anche a voler escludere l'efficacia risolutiva di tali missive, va ricordato che la dichiarazione di volersi avvalere della clausola non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo manifestarsi anche con l'atto introduttivo del giudizio e, dunque, nel caso in esame con il ricorso monitorio (Cass. 9275 del 4.5.2005).**

Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di opposizione, avendo la Banca esercitato validamente il diritto di risolvere il contratto e di chiedere il pagamento immediato delle rate scadute e del debito residuo.

Ugualmente infondate sono le doglianze degli opposenti relative all'indeterminatezza degli interessi e alla pretesa illegittimità della capitalizzazione.

In ordine al primo dei due aspetti si osserva che, allegato al contratto di mutuo, vi sono anche le condizioni economiche del finanziamento nelle quali specificamente si indicano la misura e la modalità di decorrenza degli interessi corrispettivi e moratori (cfr. doc. 9 della produzione monitoria).

Non vi è dubbio alcuno che le condizioni economiche siano parte integrante del negozio e contribuiscano a determinarne l'oggetto, anche tenuto conto che la debitrice ha espressamente sottoscritto la dichiarazione di aver ricevuto una copia del contratto comprensivo delle relativo documento di sintesi (cfr. ultima pagina del contratto di mutuo).

Quanto alla capitalizzazione degli interessi la stessa risulta legittima in quanto trattasi di contratto sorto successivamente alla delibera CICR del 9.2.2000 e con criteri di calcolo conformi ai criteri dettati dalla medesima disposizione.

Passando alla quantificazione del credito si nota come la Banca abbia depositato non solo i contratti del conto corrente e del mutuo, ma anche tutti gli estratti conto dall'inizio alla chiusura dei rapporti (docc. 3-8 della produzione monitoria).

In tal modo la Banca ha fornito la prova completa del proprio credito, tenuto conto che (come già detto) gli opposenti non hanno contestato di aver effettivamente ricevuto l'accredito sul conto corrente dei 175.000,00 del mutuo e di non aver più pagato le rate a partire da quella di aprile 2012.

L'esistenza della garanzia prestata dalla SOCIETÀ DI GARANZIA DI FIDI, non contestata dalla Banca, non fa venir meno il diritto della creditrice di chiedere il pagamento anche agli altri fideiussori.

La natura di garanzia "a prima richiesta", infatti, conferisce al creditore la facoltà di chiedere al fideiussore il pagamento del debito senza la necessità della preventiva escussione del debitore principale, ma non determina una graduazione delle obbligazioni dei vari fideiussori. In sostanza, tale garanzia ha lo scopo di rafforzare la posizione del creditore, ma non determina alcun beneficio agli altri fideiussori i quali ben possono essere escussi contemporaneamente alla SOCIETÀ.

Va osservato, inoltre, che gli opposenti non hanno depositato agli atti la Convenzione sottoscritta tra la BANCA SPA e la SOCIETÀ DI GARANZIA DI FIDI dalla quale poter desumere l'esistenza di un eventuale impegno assunto dalla banca di escutere la SOCIETÀ DI GARANZIA DI FIDI prima degli altri garanti. In mancanza di tale prova deve ritenersi che la banca avesse la facoltà di agire contemporaneamente nei confronti di tutti i fideiussori.

Infine, quanto alla dedotta inefficacia delle fideiussioni per il mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., si osserva che tutti i fideiussori hanno espressamente accettato, mediante doppia sottoscrizione, la clausola di cui all'art. 5 del contratto che prevede l'esonero della banca dall'obbligo di escutere il debitore principale o i garanti entro i termini prescritti dall'art. 1957 c.c. Anche sotto tale profilo, dunque, le fideiussioni risultano valide ed efficaci.

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Notaro, n. 2917 del 10 marzo 2017*

In conclusione, per le ragioni sopra espresse, l'opposizione risulta infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto opposto.

La soccombenza determina la condanna degli opposenti al pagamento delle spese di lite, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'entità delle somme ingiunte, in favore del procuratore anticipatario ed in assenza di nota specifica.

Sul punto il Tribunale prende atto della recente introduzione del Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014) il quale, secondo quanto stabilito dall'art. 29, entra in vigore dal giorno successivo alla propria pubblicazione e, ai sensi del precedente art. 28, trova applicazione a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore.

Con una recente pronuncia la Cassazione ha stabilito che l'incarico conferito al professionista ha natura unitaria e non può essere considerato frazionato in ordine alle diverse prestazioni eseguite.

Pertanto, in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa debba essere liquidato il compenso, occorre tenere conto della natura dell'attività professionale e, se per la complessa portata dell'opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l'esplicazione dell'attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa (Cass., S.U. 12.10.2012 n. 17406; Cass. 28.09.2012 n° 16581).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

-. rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto; condanna i FIDEIUSSORI al pagamento in solido, in favore dell'avv. OMISSIS, delle spese processuali che liquida in euro 8.000,00 per compensi, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Napoli, 9.3.2017

**Il Giudice  
Dott. Roberto Notaro**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*